



0012424/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI DISCIPLINARI RAPPORTO PRIVATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21511/2013

Dott. LUIGI PICCIALLI

- Presidente -

Cron. 12424

Dott. LAURENZA NUZZO

- Consigliere -

Rep. ei

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Ud. 05/05/2015

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21511-2013 proposto da:

CONSIGLIO ORDINE PSICOLOGI X , IN

PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 68 ROMA, presso

lo studio dell'avvocato ROBERTO MARIA IZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

MAURIZIO GORIA;

- *ricorrente* -*contro*

LM C.F.X , elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso

2015

1281

lo studio dell'avvocato NICOLA BOSCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO MONACO, GIANFRANCO PUTATURO;

- controricorrente -

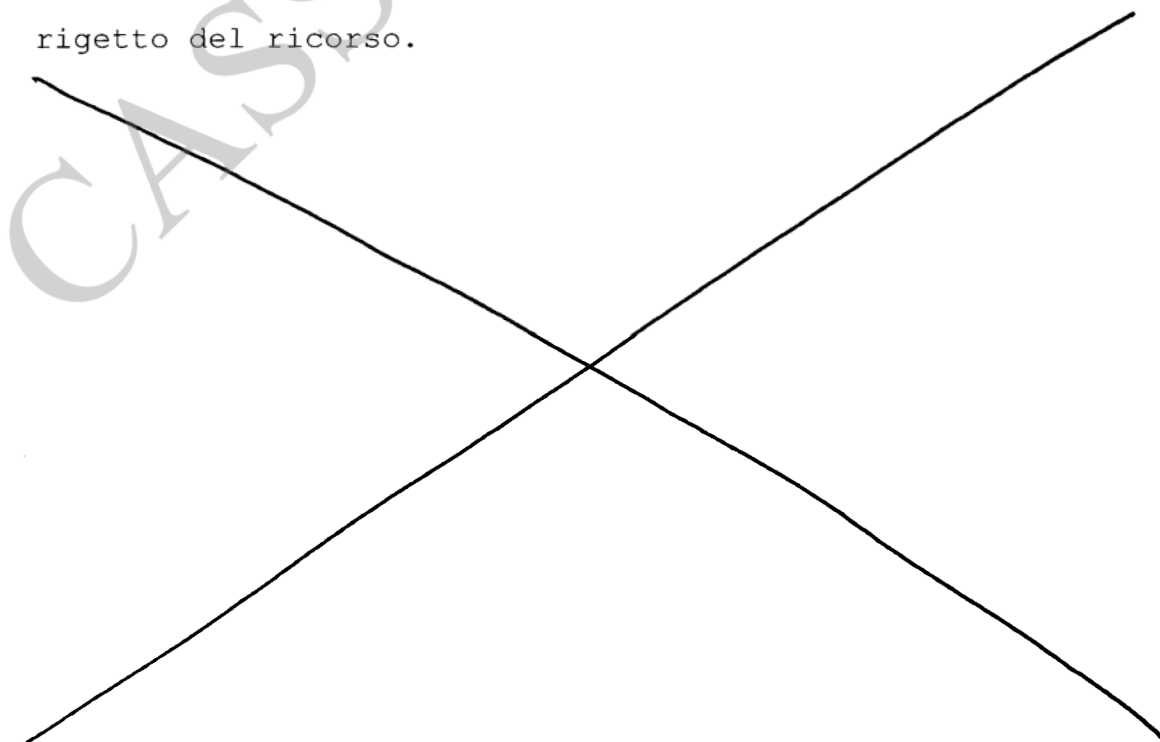
avverso la sentenza n. 56/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l'Avvocato Izzo Roberto Maria difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi al ricorso;

udito l'Avv. Laura Putaturo con delega depositata in udienza dell'Avv. Putaturo Gianfranco difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.





CONSIDERATO in FATTO

Con decisione in data 1° dicembre 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del X deliberava di comminare, ex art. 11 del regolamento disciplinare, alla dott.ssa ML la sanzione disciplinare della censura per violazione degli artt. 2, 38 e 33 del Codice Deontologico professionale per violazioni, rispettivamente, relative a violazioni dei principi del decoro e della dignità professionale, nonché del reciproco rispetto e della colleganza.

L'Organo disciplinare riteneva sussistenti i predetti addebiti relativamente a fatti, già contenuti in un esposto, consistenti nella sottrazione indebita di clientela, alla mancata emissione di fatture ed dovere di mantenere condotta improntata al rispetto del decoro e dei doveri di colleganza.

Avverso la decisione di detto organo proponeva reclamo la L con ricorso del 14 febbraio 2012.

Resisteva al proposto reclamo l'Ordine professionale.

Con sentenza depositata il 30 maggio 2012 il Tribunale di Torino annullava il provvedimento disciplinare irrogato.

La succitata sentenza era impugnata dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi, che ne chiedeva la riforma, deducendone l'erroneità sotto un triplice profilo : l'inquadramento dei rapporti fra le Associazioni ("AF" e "CA") coinvolte nella vicenda ;

la ritenuta sussistenza di rimborsi spese e non di compensi ;

l'affermata nullità del provvedimento disciplinare per genericità della contestazione

Resisteva al gravame, chiedendone il rigetto, la L .



Con sentenza n. 56/13 l'adita Corte di Appello di Torino rigettava l'appello proposto dal'Ordine, condannato alle spese del giudizio.

Per la cassazione dell'anzidetta decisione della Corte distrettuale ricorre il medesimo Ordine on atto affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso la L

Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., l'Ordine ricorrente.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al principio costituzionale della "divisione dei poteri", contestando –nella sostanza- il potere dell'A.G.O. di sindacare nel merito il provvedimento disciplinare irrogato del Consiglio dell'Ordine professionale.

2.- Con il secondo motivo, nella denegata ipotesi che questa Corte non ritenga di condividere la prospettata interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di affermare l'insussistenza del potere del Giudice ordinario di sindacare senza limiti l'atto amministrativo rappresentato dal provvedimento disciplinare, si propone la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci al riguardo.

3.- I due suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca contiguità e continuità logica ed argomentativa.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo deve, innanzitutto, evidenziarsi che lo stesso sottopone al vaglio di questa Corte una questione che, a quanto emerge dalla decisione gravata, non risulta essere stata in precedenza svolta.



Neppure la parte ricorrente ha, in ottemperanza del noto principio di autosufficienza, indicato ed allegato il come ed il quando abbia, nel precedente grado di giudizio, svolto la censura oggi proposta col primo motivo.

Comunque non ricorrono elementi tali da ritenere non manifestamente infondata la prospettata questione di incostituzionalità, né necessaria la proposta interpretazione costituzionalmente orientata.

Comunque, ancora, la medesima censura in uno a quella formulata (subordinatamente) col secondo motivo in esame non è fondata.

E' errata la prospettata sindacabilità ed annullabilità dell'"atto amministrativo rappresentato dal provvedimento disciplinare" solo nell'ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione di quel provvedimento.

La legge n. 56/1989, che disciplina la ricorribilità all'A.G.O. delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia disciplinare, non prevede (v.: art. 17 ss. della stessa) limitazione alcuna alle censure, anche di merito, che il soggetto legittimato all'impugnazione del provvedimento disciplinare può svolgere.

I motivi qui esaminati vanno, quindi, entrambi rigettati.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 21 octies della L. n. 242/1990 e 29 D.L.vo n. 104/2010 per "deviazione delle finalità insite nell'esercizio della potestà disciplinare".

Col motivo in esame (sua volta collegabile al secondo) l'Ordine ricorrente ripropone, in sostanza, la questione della prospettata competenza esclusiva dell'organo amministrativo disciplinare e della illegittimità della decisione gravata laddove la stessa ha rappresentato l'esplicazione di un potere dell'A.G.O. (e, nella specie,



della Corte subalpina) di “sostituzione all’organo amministrativo nel valutare la condotta” dell’incolpata e la rilevanza della medesima sotto il profilo deontologico. Il motivo, per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte sub 3., non è fondato.

Nessuna deviazione delle finalità (come prospettato dall’Ordine ricorrente) vi è stata, atteso il chiaro disposto normativo della citata legge che consente la valutazione di censure di merito nel più generale ambito di un sistema predisposto dal legislatore per la rigorosa verifica delle regole di disciplina deontologica e della loro puntuale applicazione.

Il motivo in esame va, pertanto, respinto.

5.- Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petizione consistente nella ravvisata illegittimità del primo addebito mosso all’incolpata “per ritenuta carenza di motivazione, censura (secondo parte ricorrente) mai dedotta dalla controparte”.

Non sussiste il lamentato vizio.

Tenuto conto della peculiare natura del procedimento di impugnazione di sanzioni disciplinari deve affermarsi che la contestazione, da parte della incolpata, della sanzione irrogata riconduce necessariamente alla valutazione degli addebiti (oggetto comunque di gravame da parte della sanzionata) e, quindi, necessariamente alla disamina delle formali contestazioni che non possono non ritenersi incluse necessariamente nella impugnazione svolta dalla medesima sanzionata

Il motivo deve, perciò, essere rigettato.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto quali gli artt. 12 e 58 della L. n. 56/1989, nonché della



normativa del Codice Deontologico professionale in relazione alla affermata “aspecificità” delle violazioni dei doveri di colleganza.

Col motivo in esame si deduce incongruamente, sotto forma di censura di diritto, un eventuale vizio che , tuttalpiù, potrebbe consistere in una carenza motivazionale.

In effetti il ritenere “aspecifiche” le contestazioni svolte nei confronti dell’ incolpata in ordine alle sanzionate violazioni di doveri di colleganza rappresenta una valutazione del merito svolta – per di più- con corretta e congrua motivazione dalla Corte distrettuale e non più riesaminabile in questa sede.

Nella motivazione della decisione gravata è dato adeguatamente conto della “assoluta genericità sia della contestazione che della prova della violazione”.

Il motivo, pertanto, è del tutto inammissibile sia per la sua incongruità.

7.- Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza della prove dell’addebito relativo al mancato rilascio di ricevute per le somme percepite dall’ incolpata (per attività di conduzione, nel 2008, del gruppo di psicodramma).

8.- Con il settimo ed ultimo motivo si censura la violazione di norme di diritto in relazione alla ritenuta “mancata emissione di fatture/ricevute delle norme (rectius : somme) percepite per il ravvisato “difetto di prova positiva che si trattasse di somme imponibili”

9.- Entrambi i suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente.



Essi attengono alla questione della imponibilità fiscale delle somme asseritamente ricevute dall'incolpata e, quindi, della eventuale rilevanza –sotto il profilo disciplinare- della violazione fiscale.

La sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie non si era al cospetto di un “positivo accertamento del fatto che le dette somme fossero imponibili”.

Pertanto, in mancanza del riscontro della imponibilità fiscale delle somme percepite (ed al cospetto di una generica contestazione di quanto motivatamente ritenuto dalla Corte a quo) deve ritenersi insussistente quella mancata emissione di documentazione fiscale in ordine alla quale fu svolta la contestazione disciplinare e, quindi, conseguentemente neppure prospettabile l'illecito posto alla base del provvedimento sanzionatorio impugnato.

I due motivi qui esaminato vanno, pertanto, respinti.

10.- In considerazione di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

11.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo.

12.- Va dichiarata la sussistenza per il versamento del previsto importo ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.



P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 maggio 2015.


Il Consigliere Estensore


Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 16 GIU. 2015


Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI